

2. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

Articolo 30

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potra', mediante preavviso, minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi, con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.


Fatta ad Abu Dhabi, il 22 Gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415, in duplice esemplare, nelle lingue inglese, araba ed italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo degli
Emirati Arabi Uniti



GIOVANNI FERRERO
AMBASCIATORE D'ITALIA



AHMED HUMID AL TAYER
MINISTRO DI STATO PER LE
FINANZE E INDUSTRIA